



COMUNE DI BRINDISI

DETERMINAZIONE

Civica Avvocatura

N. d'ordine Reg. Generale	1667	Del 11/12/2024
N. d'ordine Reg. Settore	67	Del 10/12/2024

OGGETTO:	Impegno e liquidazione delle somme da corrispondere agli avvocati interni a titolo di compensi professionali
-----------------	--

Il Responsabile di Procedimento individuato per il seguente atto è
Quaranta Marco
Brindisi, li 11/12/2024

IL DIRIGENTE

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 21.12.2023 ad oggetto DUP/D.U.P.” Documento Unico di programmazione 2024/2026 - presentazione al Consiglio Comunale in ossequio all’art. 170 del D.lgs. 267/2000;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 ad oggetto: Bilancio di Previsione 2024/2026 -Approvazione Bilancio e relativi allegati;

la deliberazione G.C. n. 21 del 29/01/2024 Approvazione PIAO 2024;

la deliberazione G.C. n. 22 del 29.01.2024 di "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Peg- sezione economica";

VISTO l’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, relativo all’erogazione dei compensi professionali al personale dell’Ente che riveste il profilo professionale di “Avvocato”;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare l’art. 23;

VISTO l’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante “riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici” che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali, a seguito di sentenze favorevoli per l’Ente;

L’attuale Regolamento per l’organizzazione del funzionamento del settore Affari Legali del Comune stabilisce che alla liquidazione dei compensi si provveda tramite determina previa acquisizione dei provvedimenti e delle parcelle redatte dagli avvocati parametrata ai minimi tariffari in vigore;

Preso atto che con nota prot.n.94069/2024 del 19.09.2024 gli avvocati interni dell’Ente --- omissis... --- chiedevano la liquidazione delle sottoelencate 11 notule/parcelle:

--- omissis... ---Con successiva nota prot.n.114854/2024 del 11.11.2024 gli avvocati interni dell’Ente Avv. -- - omissis... --- trasmettevano ai fini della liquidazione le sottoelencate ulteriori 9 notule/parcelle:

1. --- omissis... ---Con successiva nota prot.n.117980/2024 del 19.11.2024 gli avvocati interni dell’Ente --- omissis... --- trasmettevano un ulteriore richiesta di liquidazione delle sottoelencate 8 notule/parcelle:

1. --- omissis... ---Con successiva nota del 03.12.2024, inviata a mezzo mail, gli avvocati interni dell’Ente --- omissis... --- comunicavano, con riferimento al giudizio --- omissis... --- che in data 29.11 è stato notificato appello dinanzi al Consiglio di Stato e pertanto la sentenza n. 644/24 non può essere considerata passata in giudicato e quindi la relativa parcella non può essere liquidata.

Dato atto che per ognuno dei predetti giudizi sono state redatte, dagli Avvocati interni, apposite notule sulla base dei minimi tariffari, in conformità a quanto previsto dal Regolamento innanzi citato.

Dato altresì atto che le sentenze favorevoli da cui scaturirebbe il diritto al compenso in favore degli avvocati sarebbero divenute inoppugnabili, così come dai medesimi avvocati dichiarato, nel corrente anno.

Considerato che a seguito di approfondimenti in ordine all' applicazione della complessa disciplina relativa alla liquidazione dei compensi in favore dei legali interni, alla quale occorre uniformarsi, si è stabilito di rivedere alcune modalità operative sino ad ora osservate in quanto ritenute non corrette.

In tale contesto è doveroso puntualizzare che nella liquidazione dei compensi di cui trattasi occorre procedere osservando limiti e le modalità operative imposte, di tempo in tempo dal legislatore, così come di seguito sinteticamente indicati:

1. Limite invalicabile dello stanziamento relativo all'anno 2013 nell'ipotesi di sentenze favorevoli per l'Amministrazione con compensazione integrale delle spese. Detto limite è stato individuato con Determina Dirigenziale n.reg. gen. 2252 del 12/12/2019 nella misura di complessivi euro 110.000,00, comprensivi di oneri riflessi e IRAP;
2. Detto limite, da intendersi quale tetto massimo invalicabile, fatto salvo un diverso inferiore importo previsto nel Bilancio dell'Ente, rappresenta la spesa massima sostenibile per remunerare compensi professionali da riconoscersi in favore di tutti gli avvocati interni dell'Ente;
3. Le competenze, nell'ipotesi di transazione, con compensazione delle spese legali, sono riconoscibili, per esplicito dettato normativo (art.9 comma 6 della Legge n. 114/2014), solo nell'ipotesi in cui la transazione medesima faccia seguito ad una sentenza favorevole per l'Ente;
4. Oltre al tetto riferito al 2013, occorre sempre, nell'ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese, osservare il tetto individuale, che corrisponde al trattamento fondamentale complessivo annuo, riconosciuto in favore di ciascun dipendente avvocato, al netto di quanto al medesimo erogato a titolo di compensi professionali. Il tetto individuale, infatti, è contenuto in una norma di finanza pubblica, ed è teso proprio a limitare l'importo delle somme liquidabili in favore degli avvocati interni. Sarebbe paradossale, così come in più occasioni chiarito dalla Corte dei Conti, che i compensi corrisposti agli avvocati interni contribuissero a determinare la misura del tetto, producendo così un risultato aberrante:
 - Il tetto non sarebbe fisso, ma aumenterebbe in misura corrispondente agli stessi compensi professionali maturati, divenendo irraggiungibile o, comunque, incrementato degli emolumenti oggetto di limitazione, in contraddizione con la lettera e la finalità della norma, che prevede espressamente un tetto retributivo individuale fisso e specifico.
5. I compensi professionali in favore dei legali interni vanno erogati al netto degli oneri riflessi comprensivi sia della quota a carico del lavoratore, che di quella normalmente a carico del datore di lavoro;
6. In fase di liquidazione dei ridetti compensi, la quota riferita all'IRAP resta invece a carico dell'Amministrazione comunale;
7. Nell'ipotesi di sentenza favorevole all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese, i compensi in favore dei legali interni risultano dovuti solo nell'ipotesi di preventivo recupero dalla controparte delle spese oggetto della condanna. In tali circostanze, il tetto da osservare è unicamente quello del trattamento economico individuale di cui al punto 4 che precede e non anche quello di cui al punto 1.

In vista della liquidazione delle competenze in favore degli avvocati --- omissis... --- e di cui alle notule dalle stesse prodotte, veniva richiesto il nullaosta al Dirigente della Avvocatura civica;

A seguito delle risultanze del nullaosta, alle quali espressamente si rinvia, sono state stralciate alcune transazioni --- omissis... --- nonché applicate delle decurtazioni sui compensi dovuti con riferimento alle sottoelencate posizioni:

--- omissis... ---Alla luce dei suddetti rilievi, le somme liquidabili sono quelle di cui all'elenco sottostante:

--- omissis... ---Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione vigente, quale sottosezione del PIAO 2023-25 soprарichiamato e dato atto che non sussistono situazioni di potenziale conflitto con le sue previsioni e misure di prevenzione;

Visto l'art.112 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 49, 151 e 183 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

1. Dare atto che tutto quanto precede, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l'effetto, riconoscere agli avvocati facenti parte dell'Avvocatura civica comunale il compenso professionale, a fronte di notule riportanti l'importo di Euro --- omissis... --- quello inferiore di Euro --- omissis... --- così come ricalcolato per le ragioni espresse in narrativa;
2. Impegnare al cap. 1812/8 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 la spesa di €. --- omissis... ---
3. Impegnare al cap. 1812/13 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 la spesa di --- omissis... --- per il pagamento degli oneri riflessi (nella misura del 23,80% correlati alla somma di cui al precedente punto 2) decurtati dai compensi professionali dovuti in favore degli avvocati --- omissis... ---;
4. Impegnare al cap. 1812/14 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 la spesa di --- omissis... --- per il pagamento dell'IRAP (nella misura del 8,50 % correlata alla somma di cui al precedente punto 2), a carico di questa Amministrazione;
5. Liquidare e pagare, quindi, in favore di --- omissis... --- l'importo complessivo di Euro --- omissis... -- (già decurtato dell'importo di cui al punto 3), e quindi di Euro --- omissis... --- pro capite, a lordo dei contributi a carico del lavoratore (8,85%), nonché delle imposte dovute;
6. Liquidare e pagare, anche gli importi (oneri riflessi ed IRAP) di cui ai precedenti punti 3) e 4);
7. Dare atto che l'importo liquidato in favore dei suddetti legali non supera, per ciascuno di essi, il tetto individuale annuo, costituito da trattamento economico fondamentale, al netto dei compensi professionali percepiti;
8. Dare altresì atto che l'importo massimo complessivamente erogabile in favore dei legali interni nel corso del corrente esercizio pari ad Euro 110.000,00 (comprensivo di tutti gli oneri riflessi nonché dell'IRAP) pari al tetto 2013, non risulta superato;
9. Demandare al Settore SS.FF. ogni ulteriore occorrendo adempimento tra cui la trasmissione del presente atto all'Ufficio Stipendi e/o al soggetto cui sia demandato il compito di elaborare le buste paga;
10. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

II SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Rosario Arena

(atto sottoscritto digitalmente)